



Al Direttore Generale del Personale del MI
e,p.c. Al Capo Dipartimento Istruzione
Dott. Max Bruschi

Gentile Direttore,

si legge, nella Sua nota, che i dirigenti scolastici sono di fronte alla pandemia, al pari di tutti gli altri lavoratori della scuola, meritevoli di tutela, attraverso l'opportuna vigilanza sanitaria, attivata dall'amministrazione prevista per i c.d. fragili, così come definiti dalla legge.

Le facciamo rilevare, tuttavia, le contraddizioni evidenti nella nota che fanno riferimento a procedure che nulla hanno a che fare con la natura del profilo dirigenziale.

L'attivazione della procedura, per la certificazione prima e per la vigilanza sanitaria dopo, non può essere implementata come quella che riguarda il resto del personale a cui sarà proprio il dirigente scolastico a portarne la responsabilità della messa in sicurezza.

Il medico competente presente nella scuola può solo definire gli elementi di fatto che devono indurre le decisioni per la tutela del personale in servizio nella singola istituzione scolastica.

Quando, invece, la tutela va indirizzata al dirigente è il suo datore di lavoro che deve definire gli elementi di fatto e diritto per la tutela e non può certo il dirigente stesso a stabilirlo per un chiaro conflitto di attribuzione.

La procedura va definita in sede negoziale o di confronto e non è possibile accettare la estensione di una procedura che riguarda il resto del personale, con una nota unilaterale.

Qui si tratta di garantire la prevenzione e non la valutazione di uno stato di malattia che non c'è. Va, a nostro parere, utilizzata la procedura che è applicabile a coloro che lavorano alle dipendenze dell'USR, il cui Direttore è responsabile della tutela della salute dei suoi dipendenti, magari con le dovute differenze rispetto al luogo in cui si presta servizio e giammai quello che riguarda il personale docente ed ATA della scuola.

In questo contesto non si può pensare di avere per i dirigenti scolastici una procedura che li porta ad una salvaguardia per così dire ad intermittenza. Quando si dice:

1. che deve avere residenza o domicilio nei pressi della scuola (se di fuori regione)
2. che deve assicurare, con una ingiustificata e illegittima pretesa, la reperibilità laddove l'organizzazione funzionale della scuola ne richiedesse la presenza fisica.

C'è da chiedersi se sia un lavoratore a rischio sempre o solo quando lo decide l'amministrazione? Si riafferma, ancora una volta, il principio del dirigente "né carne, né pesce", una sorta di passepartout, a disposizione dell'amministrazione che decide unilateralmente.

Quando un organo sanitario autorevole, come l'Inail o il medico competente dell'ufficio scolastico regionale dichiarano la condizione di "lavoratore fragile", non si possono mettere paletti o divieti, visto che la responsabilità organizzativa è in capo al dirigente scolastico stesso.

Le chiediamo, pertanto, un ripensamento relativo alla pretesa di verifica e di controllo sulla gestione e sulla pressione anche psicologica che viene proiettata sul Dirigente Scolastico già in situazione di fragilità sanitaria.

Sarà il Direttore generale regionale che, invece, dovrà assumere ogni iniziativa di tutela sanitaria e valutare, caso per caso, gli ambiti di tutela, per rispondere alla propria responsabilità.

L'interesse del dirigente scolastico alla prevenzione della propria salute è l'oggetto della tutela e non si può trasformare in un controllo formale-burocratico che ricade sul soggetto fragile.

Infine, sono decenni che nella pubblica amministrazione è venuto meno l'obbligo di residenza nel luogo di lavoro, e non può essere una circolare a reintrodurre un obbligo che la legge ha eliminato.

Certi dell'attenzione che si vorrà riservare alla presente, con l'auspicio che possa indurre un ripensamento nel senso di significative modifiche, disponibili ad un incontro di merito, si inviano cordiali saluti.

Rosa Cirillo

Segretario nazionale Dipartimento dirigenti scolastici

Pino Turi

Segretario Generale